

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N. 36

SERVIZIO: *Contributi e Prestazioni*

UFFICIO: *Assistenza*

OGGETTO: Prestazioni assistenziali anno 2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell'Ente, in Roma, viale Pasteur n. 49, in data **24 luglio 2014**

VISTI gli articoli 37 e seguenti del Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione Enpaf recanti la disciplina della Sezione Assistenza;

VISTE le norme di attuazione dell'assistenza previste a favore di farmacisti e superstiti di cui al Tit. III del Regolamento di Previdenza ed Assistenza dell'E.N.P.A.F. predisposte dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.41 del 23 aprile 1993 ed approvate dal Consiglio Nazionale con deliberazione n.3 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che la regolamentazione suddetta prevede che l'erogazione di prestazioni assistenziali avvenga a seguito di accertata precarietà economica e domanda al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare annualmente le condizioni che integrano la suddetta situazione di precarietà;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

SU PROPOSTA del Presidente;

A NORMA di Statuto;

D E L I B E R A

di fissare, come di seguito indicato, i requisiti, i parametri reddituali e gli importi delle prestazioni assistenziali continuative e straordinarie per l'anno 2015.

1) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Possono accedere alle prestazioni assistenziali, purché residenti in Italia:

- a. farmacisti iscritti;
- b. farmacisti pensionati;
- c. superstiti di farmacisti. Ai fini assistenziali sono considerati superstiti:
 - il coniuge
- e, se fiscalmente a carico del farmacista al momento del decesso:
 - i figli
 - i genitori

Il coniuge superstite perde il diritto alle prestazioni assistenziali quando contrae matrimonio.

2) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CONTINUATIVE

La prestazione assistenziale continuativa è corrisposta mensilmente con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o dell'istanza di rinnovo ovvero del perfezionamento della stessa e cessa il 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata. La domanda per la prima erogazione del sussidio continuativo dovrà essere inviata all'Ordine dei Farmacisti di appartenenza; per il rinnovo della prestazione, invece, il beneficiario riceverà comunicazione postale a domicilio.

L'assistenza continuativa viene erogata in favore:

- 2.1 dei farmacisti pensionati Enpaf che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età oppure il sessantesimo anno in caso di pensione di invalidità Enpaf;
- 2.2 dei farmacisti iscritti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età con almeno quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf;
- 2.3 dei superstiti, nell'ordine di seguito specificato, se il farmacista deceduto aveva i requisiti di iscrizione e di contribuzione di cui al punto precedente :
 - al coniuge che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
 - in mancanza, agli orfani. Ad essi viene corrisposta la prestazione continuativa fino a 21 anni oppure, se studenti universitari, per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni;
 - in mancanza del coniuge e dei figli, al genitore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
- 2.4 Per la determinazione delle condizioni economiche si terrà conto della presenza di familiari, anche non conviventi, obbligati a concorrere al sostentamento del richiedente la prestazione. Si terrà altresì conto della prevalenza dello svolgimento di attività professionale o della condizione di disoccupazione involontaria durante il periodo di iscrizione all'Enpaf.
- 2.5 Nel medesimo anno solare, il sussidio continuativo non viene riconosciuto a coloro che hanno beneficiato di un sussidio straordinario indennitario di cui al punto 3.3.
- 2.6 L'importo lordo della prestazione assistenziale continuativa è di euro 500,00 o di euro 350,00 mensili, a seconda della fascia reddituale di appartenenza, come specificato al successivo punto 5.

3) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI STRAORDINARIE

- 3.1 La prestazione di assistenza straordinaria viene erogata una sola volta l'anno, per un solo evento, fatta eccezione per le spese mediche e per quelle funerarie che sono cumulabili, anche con quelle indennitarie, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 8.000,00. Le prestazioni straordinarie vengono erogate in favore dei pensionati Enpaf nonché degli iscritti e dei supersiti di cui al punto 1) in presenza di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima di otto anni, in atto al momento della domanda da almeno due anni, con esercizio di attività professionale o in condizione di disoccupazione involontaria.
- 3.2 L'assistenza straordinaria erogata per evento può avere un importo massimo di euro 6.000,00 e viene riconosciuta nei casi e nella misura di seguito indicati, in base alla produzione della relativa documentazione fiscale:

3.2.1. spese medico-sanitarie e altre spese direttamente connesse all'evento morboso, comprese quelle di trasporto e di soggiorno. L'importo del sussidio sarà pari al 60% delle spese documentate, solo se corredate da prescrizione medica.

3.2.2. spese di ospitalità presso case di riposo. Detto trattamento non è cumulabile con i sussidi a carattere continuativo. L'importo del sussidio sarà pari al 70% delle spese documentate.

3.2.3. spese funerarie:

a) sostenute dal farmacista per i familiari indicati al punto 1 o, in caso di decesso del farmacista, da un superstite di cui al medesimo punto, anche se non fiscalmente a carico, previa presentazione della documentazione fiscale relativa ai redditi dell'intero nucleo familiare del richiedente. Inoltre, se dai superstiti di cui al punto 1, anche se non fiscalmente a carico, è stata versata la contribuzione per l'anno del decesso, potrà essere corrisposto un ulteriore importo pari alla metà dell'onere contributivo previdenziale dovuto nell'anno in cui si è verificato il decesso del farmacista. L'importo del sussidio sarà pari all'60% delle spese documentate.

b) Ove il reddito procapite del nucleo familiare del coniuge superstite rientri in una delle fasce reddituali indicate al punto 5, verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria una tantum per il coniuge pari a euro 4.000,00 più un importo di euro 500,00 per ciascuno dei figli fiscalmente a carico. Detto trattamento assistenziale non è ripetibile negli anni successivi e viene riconosciuto anche se il coniuge superstite non ha sostenuto le spese funerarie. In tutti i casi, per l'erogazione di detta prestazione in favore del coniuge superstite, si applica la clausola di cui al successivo punto 5.7.

Al fine di valutare la conformità della situazione reddituale ai parametri indicati al punto 5, unitamente alla domanda di sussidio per spese funerarie dovrà essere prodotta anche la più recente documentazione fiscale relativa ai redditi del familiare deceduto.

Nei casi previsti ai precedenti punti 3.2, se il reddito del richiedente rientra nelle fasce di esenzione IRPEF, l'importo del sussidio sarà pari all'80% della spesa documentata.

3.2.4. spese di frequenza di asili e di scuole materne sostenute dall'iscritto o dal coniuge superstite nell'anno antecedente alla domanda. Per ciascun figlio, dalla spesa sostenuta saranno detratti euro 650,00; per l'importo residuo complessivo, sarà corrisposto un sussidio pari al il 60%.

3.2.5. danni subiti per calamità naturali o per incendio all'immobile di residenza o di esercizio dell'attività professionale, a condizione che l'evento non sia coperto da polizza assicurativa. Per calamità naturale si intende una situazione di grave danno per le persone e per i beni e che per natura o estensione debba essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari. Sono tali, pertanto, gli eventi derivanti da fenomeni idrogeologici (quali frane, alluvioni, valanghe e mareggiate), sismici o vulcanici. L'entità del danno dovrà essere comprovata mediante presentazione di perizia tecnica giurata contenente anche la stima della spesa. L'importo del sussidio sarà pari al 70% delle spese documentate.

3.3. L'assistenza straordinaria può avere anche forma indennitaria e viene erogata in favore del farmacista iscritto nei casi di seguito indicati, a condizione che al momento della domanda sia presente una anzianità di iscrizione e di contribuzione minima di otto anni, in atto al momento della domanda da almeno due anni.

- 3.3.1.a) In caso di disoccupazione involontaria dopo i 40 anni di età, protrattasi per un periodo continuativo di almeno sei mesi, verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria pari a euro 5.500,00. Inoltre, se risultano familiari fiscalmente a carico del richiedente in base della prescritta documentazione fiscale prodotta dall'interessato, verrà riconosciuto un ulteriore importo di euro 500,00 per ciascuno di essi. Detto trattamento può essere erogato per due anni, anche non consecutivi, solo in favore dei disoccupati con età non inferiore a 55 anni.
- b) Dopo l'erogazione di cui al precedente punto a), se permane o si ripropone lo stato di disoccupazione involontaria, potrà essere corrisposto un sussidio straordinario pari all'ammontare del contributo previdenziale Enpaf ridotto dell'85% nell'anno precedente la domanda, oppure un sussidio straordinario di euro 1.000,00 per coloro che, nell'anno precedente, hanno versato un contributo ridotto del 50%, conformemente a quanto previsto dall'art.21, comma 2, del regolamento Enpaf. Inoltre, se presenti documentate spese per eventi di cui al punto 3.2., si potrà procedere ad una ulteriore erogazione straordinaria anche nel medesimo anno solare.
- c) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti di coloro che, negli anni precedenti, hanno già beneficiato di erogazioni assistenziali per disoccupazione involontaria e che, pertanto, potranno usufruire esclusivamente del sussidio indicato alla lettera b).

3.3.2. In caso di intervenute difficoltà economiche conseguenti alla diminuzione di almeno il 30% del reddito di lavoro o di impresa derivante dall'attività professionale del richiedente ed individuate sulla base dei parametri reddituali indicati per il sussidio straordinario al successivo punto 5, verrà corrisposta una prestazione dell'importo di euro 5.500,00. In tale evenienza, il richiedente deve presentare la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti negli ultimi due anni, dalla quale si desumerà l'effettiva riduzione del reddito. Destinatari di tale prestazione economica sono i farmacisti iscritti con almeno 45 anni di età

3.3.3. In caso di malattia o infortunio verrà corrisposto l'importo di euro 5.500,00 se l'evento, non coperto da polizza assicurativa, incide sulla capacità lavorativa e, quindi, sul reddito di lavoro, per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi. La diminuzione del reddito dovrà essere dimostrata mediante la produzione di documentazione attestante che la stessa è conseguente all'evento morboso. Se presenti documentate spese per eventi di cui al punto 3.2., si potrà procedere ad una ulteriore erogazione straordinaria anche nel medesimo anno solare.

3.3.4. Agli iscritti di età compresa tra i sessanta ed i sessantacinque anni che svolgono attività lavorativa da cui derivi un reddito compreso nelle fasce di esenzione IRPEF o che sono titolari di pensione, viene riconosciuto un sussidio di euro 5.500,00 se il reddito procapite del nucleo familiare rientra nei parametri previsti per l'erogazione del sussidio continuativo in misura intera ed indicati al successivo punto 5. Detto trattamento è esteso anche al coniuge superstite che presenta i medesimi requisiti richiesti all'iscritto. Sono esclusi gli iscritti che hanno ottenuto un sussidio per disoccupazione o un sussidio a sostegno del reddito nel triennio precedente.

3.4 La domanda di sussidio straordinario deve essere inviata tramite raccomandata a.r. all'Ordine dei Farmacisti di appartenenza entro 180 giorni dall'evento. In caso di evento morboso, rileva la data in cui lo stesso è stato accertato, come risultante dalla documentazione medica prodotta. Per il medesimo evento, la domanda non è ripetibile negli anni successivi.

3.5 Possono accedere alle prestazioni di assistenza straordinaria di cui al punto 3.2 coloro le cui spese documentate siano pari almeno al 5% del reddito familiare lordo annuo e che comportino una liquidazione di importo non inferiore ad euro 500,00. Le spese per le quali si richiede il sussidio devono essere state sostenute da un iscritto, da un pensionato ENPAF o da un superstite di cui al punto 1 in proprio favore o per un familiare fiscalmente a carico.

4) ASSISTENZA PER FIGLI CON GRAVE DISABILITA'

4.1. Destinatari sono i farmacisti con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf, che hanno figli con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale. La connotazione di gravità è riconosciuta qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (assistenza infermieristica, terapie mediche, psicologiche e riabilitative, supporti didattici, ricoveri saltuari o permanenti presso strutture protette).

4.2. La natura e la gravità della minorazione potranno essere soggetti a verifica da parte di un sanitario di fiducia dell'Enpaf.

4.3. Non si ha diritto all'assistenza di cui al punto 4 nei casi in cui il disabile:

- svolge attività lavorativa a carattere continuativo, con l'eccezione delle attività lavorative saltuarie e di quelle svolte presso laboratori protetti.
- convive in un nucleo familiare e percepisce un reddito lordo annuo complessivo superiore a euro 15.000,00. A tal fine, vengono considerati i redditi di qualsiasi natura, inclusi quelli non soggetti a tassazione IRPEF.

4.4. Non ha diritto all'assistenza di cui al punto 4 il soggetto disabile che contrae matrimonio.

4.5a Per i disabili di età inferiore ai 21 anni di età, la Sezione Assistenza provvederà all'erogazione di un sussidio straordinario, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un ammontare di euro 6.000,00, a condizione che le stesse siano pari almeno al 5% del reddito lordo annuo del nucleo familiare e di importo non inferiore a euro 500,00. Verranno prese in considerazione, purché attestate dalla relativa documentazione fiscale, le spese mediche connesse alla condizione di disabilità, quelle relative all'assistenza specifica (spese infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche), le spese soggette ad IVA agevolata sostenute per mezzi di trasporto specifico del disabile, di locomozione, di deambulazione nonché quelle relative a sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile. Vengono altresì riconosciute le spese di trasporto e di soggiorno per i familiari, ove si renda necessario l'accompagnamento del soggetto disabile nei luoghi di diagnosi e di cura. La domanda, che dovrà essere inviata tramite raccomandata a.r. all'Ordine dei Farmacisti di appartenenza entro 360 giorni dalla data riportata sulla documentazione fiscale, può essere presentata una sola volta nel medesimo anno solare. L'importo del sussidio sarà pari al 70% delle spese documentate.

4.5b Per i disabili con almeno 21 anni di età la Sezione Assistenza interverrà con un sussidio continuativo di euro 470,00 mensili o di euro 330,00 mensili, a seconda della fascia reddituale di appartenenza, come specificato al successivo punto 5. La prestazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o dell'istanza di rinnovo ovvero del perfezionamento della stessa e cesserà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata. Gli importi anzidetti saranno ridotti del 50% qualora il disabile sia ricoverato con oneri a parziale carico di enti pubblici o privati. L'assistenza per figli disabili erogata con carattere continuativo potrà essere rinnovata per l'anno successivo e, ove necessario, si procederà al riaccertamento dei requisiti richiesti.

4.6. Il sussidio viene corrisposto al farmacista genitore del disabile o alla persona che del disabile abbia la tutela legale o giudiziaria, ovvero ancora, in caso di decesso del farmacista, direttamente al disabile se capace.

4.7. Per la determinazione delle condizioni economiche si terrà conto della presenza di familiari, anche non conviventi, obbligati a concorrere al sostentamento del disabile.

5) PARAMETRI REDDITUALI

5.1 I parametri di valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, costituenti il presupposto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, sono di seguito indicati.

Ai fini delle prestazioni assistenziali erogate dall'Enpaf, vengono considerati componenti il nucleo familiare:

- il richiedente;
- il coniuge non separato fiscalmente a carico o con proprio reddito;
- i figli e gli altri soggetti, anche se non conviventi, fiscalmente a carico del richiedente o di uno degli altri componenti;
- i figli e gli altri soggetti con proprio reddito, se conviventi.

Nel caso in cui i figli e gli altri soggetti risultino fiscalmente a carico per un periodo inferiore

- da 12 mesi nell'anno solare, la composizione del nucleo familiare sarà valutata come di seguito indicato:
- da 1 a 6 mesi: il soggetto si considera facente parte del nucleo familiare nella misura del 50%; da 7 a 12 mesi: il soggetto viene considerato come facente parte del nucleo familiare per l'intero anno solare.

Il coniuge non separato viene sempre considerato facente parte del nucleo familiare per l'intero anno solare.

sussidio continuativo

NUCLEO FAMILIARE	REDDITO PRO CAPITE (IN EURO)	
1 componente	da zero a 18.000,00	100%
	da 18.000,01 a 25.000,00	70%
2 componenti	da zero a 12.000,00	100%
	da 12.000,01 a 15.000,00	70%
3 componenti	da zero a 10.000,00	100%
	da 10.000,01 a 12.000,00	70%
4 componenti	da zero a 9.000,00	100%
	da 9.000,01 a 10.000,00	70%
5 componenti	da zero a 8.000,00	100%
	da 8.000,01 a 9.000,00	70%

Per nuclei familiari con 6 o più componenti, il reddito complessivo lordo annuo dell'intero nucleo familiare non deve essere superiore a euro 48.000,00. In tal caso, sarà corrisposto il 100% dell'importo previsto per il sussidio a carattere continuativo.

sussidio straordinario

NUCLEO FAMILIARE	REDDITO PRO CAPITE (IN EURO)
1 componente	da zero a 26.000,00
2 componenti	da zero a 18.000,00
3 componenti	da zero a 14.000,00
4 componenti	da zero a 12.000,00
5 componenti	da zero a 10.000,00

Per nuclei familiari con 6 o più componenti, il reddito complessivo lordo annuo dell'intero nucleo familiare non deve essere superiore a euro 52.000,00.

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile di cui al punto 4.1, dal reddito complessivo del nucleo familiare saranno detratti euro 10.000,00; il conteggio del reddito procapite verrà quindi effettuato sull'importo così rideterminato. Nel medesimo anno solare la detrazione anzidetta può essere applicata per una sola tipologia di prestazione assistenziale.

- 5.2 Per la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare saranno considerati i redditi di qualsiasi natura, anche non assoggettabili ad IRPEF. A tal fine deve essere prodotta copia completa della più recente documentazione fiscale di ciascun componente il nucleo familiare e, ove richiesto, dei soggetti obbligati agli alimenti (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) nonché copia della documentazione inerente la corresponsione di importi non soggetti a tassazione IRPEF. In caso di separazione legale, il richiedente deve produrre copia della sentenza di separazione relativamente alla parte che indica gli accordi economici. Analoga documentazione deve essere inviata in caso di divorzio. In presenza di figli, anche se i genitori non sono coniugati, deve essere prodotta la dichiarazione dei redditi di entrambi, benché non conviventi. In nessun caso è ammesso il modello ISEE.
- 5.3 Anche se il reddito lordo annuo è conforme a quanto stabilito ai punti precedenti, la proprietà ovvero l'usufrutto di beni immobili, ad eccezione della casa di abitazione e delle relative pertinenze, farà presumere inesistenti le precarie condizioni economiche. In un nucleo familiare viene considerato un solo immobile adibito ad abitazione principale. Parimenti, non possono beneficiare delle prestazioni assistenziali coloro nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari con destinazione d'uso diversa da casa di abitazione principale e con quota di proprietà inferiore al 100%, qualora la rendita catastale complessiva di tali immobili sia superiore ad euro 2.000,00.
- 5.4 Se il richiedente o uno dei componenti il suo nucleo familiare è titolare di reddito di impresa o di reddito prodotto in forma associata, non è consentito l'accesso alle prestazioni assistenziali qualora il reddito medio di impresa o quello prodotto in forma associata da ciascuno di essi, e dichiarato ai fini fiscali nel triennio antecedente alla domanda, risulti superiore a 26.000,00 euro. In presenza di impresa familiare ovvero di gestione societaria tra soggetti conviventi, verrà considerato il reddito di impresa complessivo. Ove dal nucleo familiare non venga superato il limite sopra indicato, ai fini della valutazione della condizione di bisogno del richiedente, verrà valutato il reddito procapite, così indicato al punto 5).
- 5.5 In caso di genitori, legalmente separati o divorziati, se i figli sono fiscalmente a carico in misura inferiore al 100%, la prestazione assistenziale sarà commisurata alla percentuale di carico fiscale.
- 5.6 Non si dà luogo all'erogazione del sussidio straordinario per disoccupazione di cui al punto 3.3.1 nel caso in cui dalla documentazione fiscale prodotta risulti che il reddito del richiedente relativo all'anno immediatamente precedente a quello dell'intervenuta

disoccupazione sia pari a due volte e mezzo l'importo indicato nella tabella di cui al punto 5.1 per un nucleo familiare di un solo componente.

- 5.7 Le prestazioni assistenziali potranno essere riconosciute agli ex titolari di farmacia, ai partecipanti agli utili della stessa ed ai loro superstiti non prima di cinque anni dalla intervenuta cessione dell'esercizio, salvo la spontanea produzione dell'atto di cessione e di ogni altra documentazione idonea a dimostrare la condizione di disagio economico.
- 5.8 Le disposizioni contenute ai punti 5.4) e 5.7) non si applicano nel caso di titolari di farmacia rurale, ubicata in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione fino a 1.200 abitanti, che fruiscono dell'indennità di residenza o di analoghe provvidenze, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Parimenti, le disposizioni contenute ai punti 5.4) e 5.6) non si applicano nei confronti dei titolari di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006).

6) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 6.1 La domanda di sussidio deve essere redatta sulla modulistica predisposta dall'Ufficio Assistenza dell'Enpaf e deve essere inviata all'Ordine dei Farmacisti a cui il farmacista è o è stato iscritto;
- 6.2 Le prestazioni assistenziali continuative di cui al punto 2 non saranno riconosciute agli iscritti che versano il contributo Enpaf in misura intera.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione del sussidio si terrà conto, nei limiti della prescrizione quinquennale, della presenza di eventuali morosità significative nel versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale Enpaf.
- 6.4 Le prestazioni assistenziali a carattere continuativo (assistenza continuativa e assistenza per figli disabili) non sono cumulabili né reversibili.
- 6.5 Nei casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare eventuali determinazioni in deroga a quanto indicato nei punti precedenti.
- 6.6 Le prestazioni di assistenza continuativa e di assistenza minorati in essere alla data del 31.12.2014, comprese quelle confermate sulla base della deliberazione consiliare n. 55 del 24.10.2007, vengono mantenute per l'anno 2015, fermo restando il possesso dei previsti requisiti reddituali.
- 6.7 In caso di decesso del beneficiario, gli importi non riscossi non verranno corrisposti agli eredi in quanto le prestazioni di natura assistenziale hanno carattere strettamente personale.
- 6.8 In caso di cancellazione dall'Albo, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti, vengono conservate le prestazioni assistenziali continuative e quelle per il figli con grave disabilità in essere alla data della cancellazione.
- 6.9 I sussidi erogati dalla Sezione Assistenza dell'Enpaf sono sottoposti al trattamento fiscale indicato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.n.954-38266/2012.
- 6.10 Alla fine dell'anno 2015, le somme di pertinenza della Sezione Assistenza non utilizzate per le correlative provvidenze economiche potranno essere destinate ad altre iniziative di carattere assistenziale individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.11 Con successiva deliberazione il Consiglio di Amministrazione approverà le condizioni e il bando per le borse di studio relative all'anno scolastico/accademico 2013-2014.
- 6.12 Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed

inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di parziale accoglimento o di rigetto dell'istanza. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione.

=====

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione faranno carico al bilancio di previsione della Sezione Assistenza.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

F.to IL PRESIDENTE